

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La Legge 398/1991 e le prestazioni connesse – II° parte***

di Guido Martinelli



Alla medesima conclusione raggiunta nel [precedente contributo](#), ossia che il riferimento ai **proventi connessi** si debba riferire solo ai fini Iva, si giunge anche esaminando le disposizioni normative in materia.

La Legge 398/1991, infatti, al suo [articolo 2](#), quando, al **comma 3**, fa riferimento **all'imposta sul valore aggiunto, ne prevede l'applicabilità secondo le "modalità di cui all'articolo 74 quinto comma del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633"** mentre, quando, al successivo **comma 5**, si occupa delle imposte sui redditi prevede espressamente che: **"il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività..."**.

Il citato [articolo 9 D.P.R. 544/1999](#) facendo espresso riferimento all'[articolo 74 D.P.R. 633/1972](#) fa evidente riferimento solo ai fini **Iva**.

Da tutto quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente, che **le associazioni** e società sportive dilettantistiche (nonché **tutte le altre associazioni** senza scopo di lucro a cui la disposizione si potrà applicare fino alla data di entrata in vigore del titolo decimo del codice del terzo settore), **che hanno optato per gli adempimenti di cui alla Legge 398/1991, potranno applicare, ai fini delle imposte sui redditi, il coefficiente di redditività del 3 % sull'ammontare di tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali**, a cui andrà aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali, **mentre per le società sportive il citato coefficiente si applicherà su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 81 Tuir](#)**.

Analoga distinzione non potrà essere richiamata ai fini Iva. Infatti, in tal caso, sarà necessario distinguere solo i proventi conseguiti soggetti a tale imposta, i quali si debbano ritenere "connessi" alla attività istituzionale, da quelli che non lo sono.

Solo quelli riconducibili alla prima fattispecie potranno godere della **determinazione forfettaria**; per i secondi sarà, invece, necessario operare in **regime ordinario Iva**.

Pertanto, si ritiene che si debba confermare la prassi applicativa fino ad oggi in essere che, **ai fini delle imposte sui redditi, riteneva che tutti i proventi commerciali confluissero nel regime di cui alla Legge 398/1991** (andando quindi ad incidere sul *plafond* previsto per tale disposizione). Da ciò ne consegue che i proventi dovrebbero essere riportati mensilmente, per totale, nel **registro** previsto a tal fine.

Se così fosse, e se l'Agenzia confermasse questa interpretazione, come ci si augura possa fare a stretto giro, ne deriverebbe che, allo stato dell'arte, in virtù, si ricorda, delle previsioni di cui al [D.M. 10.05.2019](#), al cui interno sono contenute specifiche **fattispecie di esonero dal generale obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi** per la "fase di prima applicazione" dell'adempimento, tra le quali sono richiamate le **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione** già previste dall'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#) che alla lettera hh) del comma 1, sarebbero **escluse dalla trasmissione telematica dei corrispettivi le "cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 398/91"**.

Ecco allora che, **fino a quando questa specifica fattispecie di esonero rimarrà operativa, le associazioni e società sportive dilettantistiche che utilizzano il regime di cui alla Legge 398/1991 certamente risulteranno dispensate dall'obbligo di memorizzazione e comunicazione telematica dei corrispettivi per tutte le attività commerciali sia connesse che non a quelle istituzionali, comprese le attività spettacolistiche a carattere sportivo.**

La differenziazione tra **proventi commerciali connessi o meno** rileverà solo ai fini Iva. Si porrà, pertanto, il problema dell'attivazione dei **registri iva per i proventi commerciali non connessi** alle finalità istituzionali e, con maggiore rilevanza, si porrà il problema se sia possibile operare una **rivalsa Iva sugli acquisti relativi ai proventi di natura commerciali non connessi**, sul come individuarli e su quale trattamento applicare agli eventuali costi promiscui.

Se così fosse verrebbe a decadere anche il presunto vantaggio, secondo alcuni previsto dall'[articolo 86 codice del terzo settore](#), che prevede la **determinazione forfettaria dei redditi su tutti i proventi** di natura commerciale, ivi compresi quelli non connessi.

Inoltre, è utile ricordare che, avendo l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 18/E/2018](#), indicato che non sono ricompresi tra le attività connesse, **"i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni"**, deve ritenersi che, se la lettura fornita è quella di ritenere attività sportiva dilettantistica esclusivamente quella considerata tale dal Coni, **analogamente dovrà essere considerata solo quella riconosciuta dal Coni attività di interesse generale sportiva prevista dal codice del terzo settore.**